



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. ssa Vittoria Orlando | Presidente |
| 2) Dott. ssa Manuela Saracino | Consigliere |
| 3) Dott. ssa Elvira Palma | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;

T R A

AZIENDA SANITARIA LOCALE, rappresentata e difesa dagli
Avv. ti e ,

-Appellante-

E

, rappresentato e difeso
dall'Avv. to Lucia Martino;

-Appellato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 08.02.2017, ha convenuto in giudizio la ASL di , dolendosi della revoca dell'incarico dirigenziale subita con deliberazione del Direttore Generale n. 907 del 29/07/2016 (parzialmente modificata dalla deliberazione D.G. n. 977/2016) e del pregiudizio economico conseguitone.

Ha esposto:

a) di essere stato assunto in data , a tempo indeterminato per rapporto di impiego esclusivo;

b) di avere espletato, a decorrere dall'anno 2005, esclusivamente mansioni di dirigente di struttura semplice nell'ambito del Servizio Dipartimento di , conferitegli con Delibera n ;

c) di avere la ASL , con la citata delibera n. 907 (quale parzialmente modificata dalla delibera D.G. m. 977/2016), proceduto alla revoca del predetto incarico dirigenziale con decorrenza 01.08.2016, avendo riscontrato un disallineamento tra quanto stabilito nelle deliberazioni di G.R. n. 1388 del 2011 e n. 3008 del 2012 e il numero di strutture semplici esistenti, e nella specie, più specificamente adducendo la seguente motivazione: *"non risultano i requisiti di*



cui ai commi 3 e 7 dell'art. 27 del CCNL 2000 e/o la presenza di personale minimo (n. 2) per garantire la normale attività diurna e annuale”;

d) di essere tale provvedimento di revoca del tutto illegittimo, in quanto non sarebbe stato adottato il propedeutico atto di riorganizzazione aziendale cui faceva riferimento la delibera impugnata e, peraltro, la Struttura Semplice diretta dal non era stata affatto soppressa;

e) di risultare documentato in giudizio che l'incarico dirigenziale di Struttura Semplice, originariamente conferito al ricorrente dall'ex , era stato riconfermato, prorogato e continuativamente svolto dal ricorrente fino al 31.7.2016, quindi, anche a seguito della fusione delle ex AA.SS.LL. territoriali disposta dalla L.R. n.39/2006, e tale doveva rimanere fino a quando non sarebbe stato adottato l'Atto Aziendale, con cui, in attuazione dei parametri standard adottati dalla Regione per l'individuazione delle strutture complesse e semplici, si sarebbe dovuto disporre il riassetto organizzativo dell'ASL FG.

Ha, dunque, richiesto:

a) accertare e dichiarare la illegittimità della revoca *ante tempus*, disposta con le delibere DG ASL n.907/2016 e 977/2016, dell'incarico dirigenziale di Responsabile di Struttura Semplice conferitogli con delibera DG del 4.5.2005 e, successivamente, di volta in volta prorogato, da ultimo, fino alla data di approvazione dell'Atto Aziendale;

b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento a decorrere dall'1.8.2016 quale Dirigente titolare di incarico di tipologia C), ex art.27, comma 1, CCNL Comparto Sanità – Medici e Veterinari Dirigenti – dell'8.6.2000 e s.m.i., e della conseguente attribuzione a decorrere dalla stessa data del corrispondente inferiore trattamento economico;

c) accertare e dichiarare che nel periodo dall'1.8.2016 all'attualità ha, comunque, svolto e continuato a svolgere le medesime mansioni e funzioni proprie dell'incarico dirigenziale revocatogli con le delibere nn.907/2016 e 977/2016, di Dirigente della S.S. .

articolazione della S.C. “Servizio ”, nell'ambito del Dipartimento di dell'ASL

d) per l'effetto, in via principale, condannare la ASL , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al ripristino in capo al medesimo ricorrente dell'incarico di Dirigente della S.S. Area “ ” –

articolazione della S.C. “Servizio ”, nell'ambito del Dipartimento di dell'ASL , illegittimamente revocatogli a decorrere dall'1.8.2016 con delibere DG ASL n.907/2016 e 977/2016, nonché al pagamento in suo favore, a titolo retributivo e/o risarcitorio, di una somma – da determinarsi in separata sede – corrispondente alla differenza di trattamento economico tra quanto percepito a titolo di retribuzione in virtù dell'illegittimo inquadramento come Dirigente titolare di incarico di tipologia C), ex art.27, comma 1, CCNL Comparto Sanità – Medici e Veterinari Dirigenti



– dell'8.6.2000 e s.m.i., e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire in qualità di Dirigente incaricato di Struttura Semplice, ex art.27, comma 1, lett. B), CCNL 8.6.2000 e s.m.i., nel periodo che va dall'1.8.2016 all'effettivo ripristino dell'incarico revocato e, comunque, fino alla naturale scadenza dello stesso, stabilita dall'art. 37 CCIA del 28.12.2011 allegato alla delibera DG ASL n.62/2012 in relazione alla data di approvazione da parte dell'ASL dell'Atto aziendale, oltre agli accessori come per legge e alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto;

e) in subordine rispetto al punto sub d) che precede, ordinare all'ASL di assegnargli a decorrere dall'1.8.2016 altro incarico dirigenziale di eguale contenuto professionale ed eguale valore economico rispetto a quello revocatogli con le delibere DG ASL n.907/2016 e 977/2017 e, in particolare, altro incarico di Dirigente di Struttura Semplice, ex art.27, comma 1, lett. B), CCNL 8.6.2000 e s.m.i., nell'ambito del Dipartimento di , dell'ASL , con conseguente attribuzione del corrispondente trattamento economico e condanna dell'ASL al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive – da determinarsi in separata sede – tra quanto percepito a decorrere dall'1.8.2016 quale dirigente con incarico di tipologia C), ex art.27, comma 1, CCNL 8.6.2000 e s.m.i., e quanto avrebbe dovuto percepire quale Dirigente Responsabile di Struttura Semplice, ex art. 27, comma 1, lett. B), CCNL 8.6.2000 e s.m.i., oltre agli accessori come per legge e alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto;

e) in ulteriore subordine, rispetto ai punti sub. d) ed e) che precedono, condannare l'ASL , per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, al pagamento in favore del ricorrente a decorrere dall'1.8.2016 all'attualità, ex artt. 36 Cost., 24 e 52 D.Lgs.n.165/2001 e 2126 c.c., delle differenze retributive – da determinarsi in separata sede - maturate in relazione alle superiori mansioni/funzioni dirigenziali svolte dall'1.8.2016 in qualità di Dirigente di Struttura Semplice, ex art.27, comma 1, lett. B), CCNL 8.6.2000 e s.m.i., rispetto all'inferiore trattamento economico percepito quale Dirigente con incarico di tipologia C), ex art.27, comma 1, CCNL 8.6.2000 e s.m.i., oltre agli accessori come per legge e alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto;

f) condannare, in ogni caso, la ASL al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

2. Con sentenza n. /21 del 26.2.2021, il Tribunale del lavoro di , pronunciando nel contraddittorio con la ASL , ha accolto per quanto di ragione la suddetta domanda ed in particolare:

1) ha dichiarato illegittima la cennata delibera del Direttore Generale n. 907 del 29/07/2016 (al pari della suddetta successiva delibera n. 977 del 2.8.2016) di revoca dell'incarico dirigenziale del ricorrente e, per l'effetto, ha accertato il diritto della parte privata a vedersi riassegnato l'incarico di dirigente di struttura semplice ricoperto al momento della revoca, con conseguente ripristino della retribuzione prima percepita fino alla naturale scadenza del relativo incarico;

2) ha condannato la ASL resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a



titolo risarcitorio, della differenza tra quanto percepito come titolare di incarico di tipologia C) ex art. 27, comma 1, CCNL Comparto Sanità-Medici e Veterinari Dirigenti dell'8.06.2000 e quanto avrebbero dovuto percepire in qualità di dirigente incaricato di struttura semplice ex art. 27, comma 1, lettera B) CCNL 8.6.2000 cit.;

3) ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna alla “regolarizzazione contributiva” ovvero al pagamento dei contributi omessi per omessa evocazione in giudizio dell'ente preposto alla riscossione;

4) ha condannato la ASL alla rifusione delle spese di lite in misura di € 00 oltre accessori di legge.

2.1. In sintesi, ha rilevato il primo giudice, condividendo le argomentazioni richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. già espresse nella sentenza n. 2020 emessa dal medesimo Tribunale:

- che la ASL non aveva affatto contestato la dedotta mancanza del propedeutico atto di riorganizzazione aziendale (cui facevano riferimento le deliberazioni di revoca impugnate), ammettendo, anzi, espressamente la mancanza di detto atto all'epoca dell'adozione delle delibere di revoca degli incarichi dirigenziali (giusta quanto dedotto alla pag. 5 della memoria di costituzione della predetta ASL);

- che l'odierno ricorrente aveva allegato in maniera specifica e dettagliata una serie di elementi dai quali desumere la natura di struttura semplice della U.O. cui ineriva l'incarico dirigenziale per cui è causa, elementi mai contestati da parte dell'ASL “con la conseguenza che deve ritenersi pacifica la natura di struttura semplice di detta U.O”;

- che non vi era alcun atto aziendale dal quale poter desumere la soppressione di tale strutture semplice onde ridefinire l'assetto organizzativo aziendale, in sintonia con gli standard fissati dalla Regione Puglia tramite le DD.GG.RR. n. 1388 del 21.6.2011 e n. 3008 del 27.12.2012 (di cui infra);

- che a quanto esposto si aggiungeva la circostanza relativa alla mancata specifica contestazione, da parte dell'ASL, del dedotto continuato svolgimento di fatto, da parte del ricorrente, delle medesime mansioni e funzioni svolte precedentemente alla revoca; circostanza pure confermata in sede di prova testimoniale ammessa ed espletata in corso di causa, a mezzo testi

;

- che, infine, a tali valutazioni doveva aggiungersene un'altra, e cioè che in base al CCNL Comparto Sanità – Area Dirigenza Medica e Veterinaria - dell'8.6.2000 e s.m.i., la revoca degli incarichi dirigenziali può avvenire, con atto scritto e motivato, esclusivamente, o a seguito di accertamento di responsabilità dirigenziale, in conseguenza di valutazione negativa secondo le procedure previste dall'art. 34 CCNL 8.6.2000 (v. art.28, comma 11, CCNL), oppure in conseguenza di una ristrutturazione aziendale (v. art.39, comma 8, CCNL) e che l'art.28 CCNL Comparto Sanità Medici e Veterinari Dirigenti dell'8.6.2000, inoltre, prevede espressamente la facoltà che gli incarichi di direzione di struttura semplice possano essere rinnovati alla scadenza, con la



conseguenza che, nel caso di specie, non solo il ricorrente non era incorso in alcuna responsabilità dirigenziale (tanto è vero che alla base della revoca non ricorre affatto detta motivazione), ma anche la riorganizzazione aziendale a cui si fa riferimento nelle delibere impugnate, in funzione, tra l'altro, di attuazione delle DGR n.1388/2011 e n.3008/2012 (a cui la ASL si sarebbe ispirata per ridurre il numero degli incarichi di direzione di S.S.), è risultata non adottata al momento della revoca dell'incarico dirigenziale, così come prima evidenziato;

-che, in definitiva, sulla scorta di quanto argomentato, doveva concludersi nel senso che la revoca dell'incarico dirigenziale di struttura semplice disposta dall'ASL in danno del ricorrente doveva ritenersi del tutto illegittima e che l'attribuzione al ricorrente medesimo dell'incarico di tipologia C) di cui all'art. 27 co. 1 CCNL 08.06.2000 era stata solo formale, non corrispondendo allo svolgimento delle mansioni allo stesso riferibili;

-che la conseguenza risarcitoria di tale accertamento era il riconoscimento del diritto, in capo al ricorrente, a percepire la differenza tra quanto avrebbero percepito in assenza della delibera di revoca (rivelatasi illegittima) e quanto effettivamente percepito in forza dell'attribuzione (solo formale) dell'incarico di tipologia C) di cui all'art. 27 co. 1 CCNL 08.06.2000, essendo pacifico, siccome non contestato, che il compenso per tale ultimo incarico risulti inferiore a quello in precedenza corrisposto al ricorrente quale responsabile di struttura semplice.

3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello la ASL con ricorso depositato in data 04.08.2021 per i motivi di seguito esposti e valutati.

L'appellato ha resistito con apposita memoria del 09.01.2023, con la quale ha invocato la conferma integrale della statuizione gravata, con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza in data 13.01.2022, ad istanza della ASL appellante, è stata sospesa l'esecutorietà della sentenza impugnata.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, previa discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La ASL censura la sentenza con un unico, articolato motivo di gravame, lamentando l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado della disciplina diretta a regolamentare il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, sostenendo in sintesi:

- che la medesima al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di eliminare disparità di trattamento, incoerenze e disomogeneità, da ultimo rilevate anche dalla Regione Puglia con riguardo agli standard fissati dalle DD.GG.RR. n. 1388 del 21.6.2011 e n. 3008 del 27.12.2012, aveva dovuto procedere ad eliminare disomogeneità degli atti adottati per l'affidamento degli incarichi dirigenziali ed anomalie riscontrate nel processo di conferimento formale degli incarichi, e tanto imponeva la revoca di tutti gli incarichi dirigenziali che difettavano dei requisiti di cui all'art. 27 CCNL 8.6.2000, come quello conferito al , con attribuzione, per la



soppressione di molte strutture semplici tra cui quella diretta dal medesimo, di incarichi di alta specializzazione di cui alla lett. C) del citato art. 27, in luogo di quelli di cui alla lett. B), con la conseguenza che erroneamente il Tribunale, con la sentenza gravata, aveva affermato la sussistenza di un diritto ad ottenere un incarico dirigenziale di tipologia B);

-che, nel caso di specie, “l’incarico di Struttura Semplice” attribuito al ricorrente veniva revocato, essendo risultato sprovvisto del requisito di “Struttura” di cui ai commi 3 e 7 del precitato art. 27 C.C.N.L. 2000, e/o della presenza di personale minimo (n. 2) per garantire la normale attività diurna e annuale, come risulta dai motivi di revoca contenuti nell’allegato n. 1 delle delibere 977/2016 e n° 907/2016;

-che nelle more della riorganizzazione del nuovo assetto aziendale rientrava nella discrezionalità della ASL conferire o meno incarichi dirigenziali, non sussistendo alcun diritto, tutelato dalla legge, ad esigere il conferimento di un incarico dirigenziale;

-che è competenza delle ASL determinare -in relazione alle articolazioni aziendali -la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, l’attribuzione alle posizioni dirigenziali di un valore economico e la definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi, come prevede il C.C.N.L. coerentemente con il D.Lgs n. 165/2001 e che tanto risulta stabilito dalla disciplina collettiva in coerenza con la disciplina legale delle stesse materie (D.lgs n. 502/1992-D.lgs n. 29/1993);

-che tali valutazioni sono espressione dei poteri dell’Amministrazione che agisce come privato datore di lavoro e non sono sindacabili dal giudice se rispettose, come nel caso di specie, di criteri derivati da applicazioni di normative nazionali e direttive regionali;

-che, nella specie, peraltro, l’incarico dirigenziale conferito a
, allo scadere del quinquennio (da calcolarsi, eventualmente, a decorrere dalla data di adozione della delibera Asl n° 62 del 19/01/2012 con la quale venivano prorogati in via transitoria gli incarichi *de quibus* al sol fine di non interrompere un servizio pubblico) come previsto dalla normativa legale e contrattuale vigente, non era (e non è) automaticamente rinnovabile, non sussistendo, per giurisprudenza costante, alcun diritto soggettivo invocabile in tal senso (cfr. Cass. n° 18857/2010), vigendo piuttosto il principio di temporaneità e rotazione negli incarichi dirigenziali nonché di equivalenza tra i vari incarichi di cui all’art. 27 del C.C.N.L., il quale ultimo prevede una mera elencazione delle tipologie escludendo rapporti di sovra e sotto ordinazione degli incarichi, in relazione all’assetto organizzativo aziendale, con la conseguenza che erronea sul punto doveva ritenersi la statuizione gravata;

-che, infine, il risarcimento accordato dal Tribunale pari ad *“una somma corrispondente alla differenza di trattamento economico tra quanto percepito a titolo di retribuzione in virtù dell’inquadramento come dirigente titolare di incarico di tipologia C), ex art. 27 co.1 ccnl comparto sanità-Medici e Veterinari dirigenti-dell’8.6.2000 e s.m.i., e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire*



in qualità di dirigente incaricato di struttura semplice di cui alla lettera B) dell'articolo 27 co. 1 C.C.N.L.8.6.2000e s.m.i., nel periodo che va dall'1.8.2016 all'effettivo ripristino dell'incarico revocato e comunque fino alla scadenza naturale dello stesso" era illegittimo, in quanto avrebbe dovuto essere contenuto, a detta della ASL appellante, entro – testualmente – “la scadenza del quinquennio dal conferimento dell'incarico originario (a tutto concedere, quindi, fino alla scadenza dei cinque anni a partire dalla delibera Asl di proroga transitoria n° 62 del 19/01/2012). Si segnala che lo stesso ricorrente, a pag 22 del proprio ricorso chiedeva il pagamento a titolo risarcitorio delle differenze retributive dal 01/08/2016, data di revoca dell'incarico, fino alla naturale scadenza dello stesso”.

5.1. Ciò detto, dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato, il quale lamenta l'introduzione da parte della ASL di eccezioni e contestazioni nuove e comunque assolutamente non pertinenti in relazione agli specifici atti di conferimento d'incarico oggetto di causa.

Va premesso all'uopo che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e il giudice cui ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, ma può procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (così Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, n. 8607).

Inoltre, l'eventuale inconferenza del motivo di gravame, di cui si dirà in seguito, rappresenta semmai un profilo di infondatezza nel merito dell'appello e non già di inammissibilità dello stesso

5.2. Nel merito, l'appello della parte pubblica è infondato.

5.2.a. Ricapitolando i termini della vicenda, osserva la Corte che, con la citata delibera D.G. n. 907 del 29.7.2016, la ASL disponeva di revocare, a decorrere dall'1.8.2016, gli incarichi di struttura semplice riportati nell'allegato elenco 1 e per le motivazioni ivi indicate.

In particolare, con detta delibera venivano revocati:

- (1) gli incarichi conferiti dall'ex ASL con deliberazione n. 300/98, annullata dal Tar con sentenza n. 3338/2002 (v. punto 1 del dispositivo della delibera);

- (2) gli incarichi conferiti ai Dirigenti successivamente trasferiti in Strutture diverse da quella originaria e/o le cui funzioni non venivano più svolte e/o che fossero sprovvisti di formale provvedimento di incarico (v. punto 2 del dispositivo della delibera);

- (3) gli incarichi che, a seguito della mancata attestazione richiesta dal Direttore Sanitario o, a seguito di attestazione rilasciata dai dirigenti competenti, risultavano sprovvisti dei requisiti di “Struttura” di cui all'art.27 del CCNL 8.6.2000 e/o risultavano carenti del personale minimo (n. 2 unità), alla diretta ed esclusiva dipendenza, in modo da garantire l'attività sia giornalmente che nel



corso dell'anno (v. punto 3 del dispositivo della delibera).

Con la stessa delibera veniva stabilito, inoltre:

- di assegnare al predetto personale un incarico di tipologia C) di cui all'art.27, comma 1, CCNL 8.6.2000, con la corrispondente retribuzione di posizione minima unificata e con attribuzione temporanea della variabile aziendale attualmente in godimento, salvo congruaggio e il tutto compatibilmente con le risorse dei fondi aziendali disponibili;

- di avviare la procedura di revisione degli incarichi di tipologia C);

- di confermare gli incarichi di struttura semplice che, a seguito della certificazione richiesta dal Direttore Sanitario e rilasciata dai Dirigenti competenti, risultavano provvisti dei requisiti di "Struttura" di cui all'art.27 CCNL 8.6.2000, che non rientravano nelle cause di esclusione di cui ai punti 1, 2 e 3 e che avevano superato la fase di verifica tecnica-amministrativa. Al riguardo si precisava che la conferma era da ritenersi provvisoria, finalizzata a garantire la continuità del servizio, e che la relativa durata era limitata al tempo necessario per pervenire alla riorganizzazione strutturale e funzionale aziendale e che successivamente gli incarichi dovevano ritenersi caducati per essere riassegnati secondo la normativa contrattuale vigente.

Nelle premesse della delibera n. 907/2016 cit. la ASL illustrava inoltre le motivazioni ed il percorso procedimentale seguito per giungere alla revoca dei predetti incarichi.

In particolare, alla base della revoca degli incarichi vi era il disallineamento complessivo riscontrato tra il numero massimo di incarichi conferibili stabilito nelle delibere di G.R. nn. 1388 del 21.6.2011 e 3008 del 27.12.2012 ed il numero delle strutture semplici effettivamente esistenti; che, pertanto, al fine di ottemperare a quanto sollecitato al riguardo dalla Regione Puglia con nota del 16.4.2015, nonché a quanto evidenziato dal Collegio Sindacale con verbale n.45 dell'1.12.2015 in ordine alla mancata applicazione degli standard previsti dalle citate delibere regionali, la Direzione Generale aveva attivato l'iter procedurale propedeutico alla normalizzazione di detta situazione, utilizzando, al fine di individuare gli incarichi da revocare, i criteri indicati nella parte dispositiva.

Con successiva delibera D.G. n. 977 del 2.8.2016 in atti, la ASL modificava parzialmente la delibera n. 907/2016 essendo stato rilevato uno scostamento tra i numeri di matricola riportati negli elenchi 1 e 2 allegati alla delibera, con la conseguenza che i predetti elenchi venivano integralmente sostituiti con quelli allegati alla predetta nuova delibera.

Per cui, in base al nuovo "elenco 1" allegato alla delibera correttiva n. 977/2016, la motivazione alla base della revoca disposta (tra gli altri) nei confronti del dell'incarico di Responsabile di Struttura Semplice, risultava pacificamente la seguente: *"non risultano i requisiti di cui ai commi 3 e 7 dell'art. 27 del CCNL 2000" (ovvero la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziaria) "e/o la presenza di personale minimo (n. 2) per garantire la normale attività diurna e annuale"*.

5.2.b. Tanto premesso, la revoca disposta nei confronti dell'odierno appellato



– a differenza di quanto avvenuto per altri dirigenti dei quali pure si è occupata in precedenza questa Corte – non risultava intervenuta in forza dell'effetto (anche solo *latu sensu*) caducatorio - espansivo della sentenza del TAR n. 3338 del 9.7.2002 cit. rispetto alla delibera n. 300 del 10.2.1998, sia perché esso risulta espressamente revocato, come visto, in virtù di un'altra distinta motivazione, sia in considerazione del fatto che il medesimo, come documentalmente evidenziato nelle rispettive difese in atti, ha ottenuto il conferimento dell'incarico dirigenziali oggetto di causa (ovvero di revoca) in forza di altre distinte e successive delibere (emanate tra il 2002 ed il 2005, alcune, dunque, in epoca addirittura successiva alla sentenza del TAR), mai menzionate dalla ASL in sede di gravame ed in relazione alle quali non risultano mai specificamente lamentati o dedotti, in questa sede, da parte dell'ASL appellante vizi in qualche modo accostabili a quelli evidenziati dal TAR in relazione alla cennata delibera n. 300/1998.

Va da sé che l'appello della ASL - fondato, per intero, sulla inesistenza di un diritto soggettivo esercitabile dal dirigente ad esigere il conferimento in generale di un incarico dirigenziale, sia perché non tutelabile in virtù della disciplina vigente (art. 19 CCNL, D.Lgs n. 165/2001, D.lgs n. 502/1992 e D.lgs n. 29/1993), sia perché la revoca rispondeva alla esigenza di adeguamento agli standard fissati dalle DD.GG.RR. n. 1388 del 21.6.2011 e n. 3008 del 27.12.2012 con necessità di eliminare un disallineamento tra un numero sovrabbondante di Strutture semplici rispetto ai parametri dettati dalla Regione Puglia - non dialoga affatto con la decisione impugnata, nella quale il Tribunale ha fondato la decisione su due diverse argomentazioni non attinte da alcuna delle censure mosse dalla ASL, e cioè:

1) la mancanza di un propedeutico atto di riorganizzazione aziendale, cui facevano riferimento le deliberazioni di revoca impugnate, ammettendo, anzi, la ASI espressamente la mancanza di detto atto all'epoca dell'adozione delle delibere di revoca degli incarichi dirigenziali (giusta quanto dedotto alla pag. 5 della memoria di costituzione della predetta ASL);

2) la perdurante esistenza della Struttura semplice diretta dal e la carenza totale di dimostrazione in ordine alla avvenuta soppressione delle strutture semplice onde ridefinire l'assetto organizzativo aziendale, in sintonia con gli standard fissati dalla Regione Puglia tramite le DD.GG.RR. n. 1388 del 21.6.2011 e n. 3008 del 27.12.2012; circostanza questa confermata dalle risultanze della esperita prova orale, che attestava avere il continuato a svolgere le medesime mansioni e funzioni svolte precedentemente alla revoca nella medesima Struttura (testi).

Senza contare che, come detto sopra, la sentenza gravata, in relazione alla specifica motivazione effettivamente posta a fondamento della revoca dell'incarico dell'odierno appellato (v. punto 1 della motivazione della presente sentenza) ha, come detto, osservato che il ricorrente aveva allegato una serie di elementi dai quali desumere la natura di struttura semplice della U.O. cui ineriva l'incarico dirigenziale per cui è causa, elementi mai contestati (*rectius* censurati



in sede di gravame) da parte dell'ASL "con la conseguenza che deve ritenersi pacifica la natura di strutture semplici di dette U.O", senza contare che la ASL "ha omesso di considerare che gli standard regionali avrebbero dovuto essere recepiti nell'atto aziendale e che comunque prima di revocare gli incarichi in questione si sarebbe dovuto, eventualmente, sopprimere la struttura cui gli stessi inerivano e quindi ridefinire l'assetto organizzativo aziendale", laddove, nella specie, "non vi è alcun atto aziendale dal quale poter desumere la soppressione di tali strutture semplici" (passaggi motivazionali che, sebbene essenziali nell'economia della presente decisione, in relazione alla sopra evidenziata specifica motivazione posta a fondamento della revoca oggetto di causa, non risultano qui espressamente censurati da parte della ASL e devono dunque ritenersi ormai passati in giudicato).

6. Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso, avuto riguardo alla sostanziale inconferenza del motivo di gravame ivi svolto e la sentenza impugnata confermata in ogni parte.

Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/22, vanno poste a carico della ASL , in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4.08.2021 dalla Asl nei confronti di avverso la sentenza n. 2021 emessa dal Tribunale di sezione lavoro, in data 26.02.2021, così provvede: rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata; condanna l'ASL al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di appello, che liquida in complessivi € oltre accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo, se dovuto.

Così deciso in Bari, il 25 marzo 2024

Il Presidente

Dott. ssa Vittoria Orlando

Il Consigliere estensore

Dott. ssa Elvira Palma

